

Regione Toscana - FSE + 2021-2027

QUESITI POSTI DAI BENEFICIARI per l'attività 1.a.5 "Sostegno alle transizioni verso un'occupazione stabile e di qualità nei beni culturali, nelle arti contemporanee"- Bando approvato con decreto dirigenziale n. 28520 del 20-12-2024

E NOSTRE RISPOSTE (in collaborazione con Autorità di Gestione FSE)

PREMESSA: i progetti inerenti l'attività 1.a.5 sono finalizzati a una formazione teorica di tipo non formale, nonché alla produzione creativa e alla curatela nell'ambito delle discipline artistiche contemporanee. I progetti devono promuovere il radicamento del processo artistico-creativo e della curatela nel contesto socio-culturale della comunità territoriale di riferimento, valorizzando il talento culturale e creativo dei giovani artisti e delle giovani artiste, nonché dei curatori e delle curatrici, attraverso il *format* delle "Residenze d'artista". Ciascun progetto deve prevedere la realizzazione di n. 2 Residenze.

1) Spese sostenute per lavori strutturali e di adattamento negli spazi destinati ad accogliere i partecipanti.

RISPOSTA: Le spese sostenute per eventuali lavori di ristrutturazione e/o adattamento degli spazi destinati alla realizzazione del progetto non rientrano tra i costi diretti ammissibili previsti dal PED (componente B). La quota forfettaria valorizzata in misura del 7% dei costi diretti, non necessita di indiretti, viene valorizzata senza dover fornire indicazione della spesa coperta dalla stessa.

2) Spese sostenute per la locazione/ammortamento di immobili sono rendicontabili e ammissibili sia per l'alloggio dei destinatari che per l'attività di formazione non formale?

RISPOSTA: Si è corretto. Nella voce PED "B.2.8 - immobili" (locazione o ammortamento) vanno valorizzati tutti i costi relativi a locali impiegati per l'attività di progetto e pertanto sia quelli adibiti ad alloggio che quelli adibiti a formazione.

3) Le spese per sostenere una parte dell'acquisto di un immobile che funge da luogo di formazione sono ammissibili?

RISPOSTA: L'acquisto di beni immobili non rientra tra le spese ammissibili (§ B.6 Manuale per i Beneficiari). L'unica spesa ammissibile è la quota di ammortamento del costo dell'immobile alle condizioni descritte al capitolo B.10 "Ammissibilità dei costi per singola voce di spesa" del Manuale per i Beneficiari sottoparagrafo B.2.8.1 "Locazione/ammortamento di immobili".

4) È possibile affidare esternamente l'attività di monitoraggio che deve essere svolta sulla apposita piattaforma di Regione Toscana?

RISPOSTA: In base all'art. 4 "Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti" dell'Avviso: il monitoraggio è da considerarsi come attività amministrativa e quindi, in quanto attività caratteristica, è un'attività della quale è responsabile il soggetto beneficiario. Tale attività pur NON essendo delegabile può ricorrere ad incarichi a persone fisiche.

5) Come posso indicare il soggetto delegato nell'allegato 1c dell'Avviso se non è ancora stato individuato il soggetto dovendo ricorrere alle procedure di affidamento ai sensi del vigente Codice dei Contratti?

RISPOSTA: Il beneficiario dovrà chiedere in corso di attuazione del progetto l'autorizzazione alla delega direttamente al Settore "Patrimonio culturale, museale e documentario. Arte contemporanea. Investimenti per la cultura" di regione Toscana.

6) Il bando è aperto anche a soggetti non accreditati per la regione Toscana?

RISPOSTA: Sì, tipologia e caratteristiche dei soggetti beneficiari sono indicate nell'Art. 4 "*Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti*" dell'Avviso.

7) Cosa si intende per "destinatari occupati che intendono avviare un'attività imprenditoriale o di auto-impiego" (Art. 3, Attività PAD 1.a.5)?

RISPOSTA: È la modalità che permette di includere tra i potenziali destinatari anche persone occupate, le quali hanno l'intenzione di investire sul proprio futuro per un cambiamento e/o miglioramento professionale. Laddove il destinatario venisse selezionato per una delle residenze finanziate, dovrà ovviamente non essere impegnato per tutta la durata della residenza. Si sottolinea che, come specificamente indicato alla lett a) punto 9.2 dell'Art. 9 "*Definizioni e specifiche modalità attuative*" dell'Avviso: Il format del progetto "Residenze d'artista" prevede che i destinatari vivano, si formino ed operino nel luogo individuato per la residenza per tutti i mesi previsti dal progetto "Residenze d'artista" consecutivamente e senza interruzioni.

8) È previsto dai requisiti che tutti i destinatari siano disoccupati/inoccupati/inattivi/occupati ma non in proprio, o è possibile aprire il progetto anche destinatari con partita IVA che si sostengono con un secondo lavoro?

RISPOSTA: È possibile nella misura in cui si tenga presente quanto specificamente indicato alla lett a) punto 9.2 dell'Art. 9 "*Definizioni e specifiche modalità attuative*" dell'Avviso: Il format del progetto "Residenze d'artista" prevede che i destinatari vivano, si formino ed operino nel luogo individuato per la residenza per tutti i mesi previsti dal progetto "Residenze d'artista" consecutivamente e senza interruzioni.

9) Rifugiati disoccupati/inoccupati/inattivi possono essere considerati destinatari?

RISPOSTA: Tipologia e caratteristiche dei destinatari sono specificamente indicate nell'Art. 3 "*Tipologie di interventi ammissibili*" dell'Avviso. Laddove un potenziale destinatario, il quale beneficia dello status di rifugiato, possieda i requisiti indicati all'Art. 3 dell'Avviso può decidere di presentare richiesta di partecipazione. Resta inteso che la selezione dei destinatari viene effettuata dai beneficiari tramite una procedura ad evidenza pubblica e che la modalità per la verifica dei requisiti dei potenziali destinatari (previsti dall'Art. 3 "*Tipologie di interventi ammissibili*" dell'Avviso) resta in capo al beneficiario. L'auto-dichiarazione può essere sufficiente nella fase di presentazione della domanda da parte del potenziale destinatario, tuttavia non può essere ritenuta lo strumento idoneo per verificare e comprovare i requisiti oggetto dell'auto-dichiarazione stessa. Sarà necessario chiedere il rilascio della relativa documentazione ai CPI o analoghe strutture estere.

10) Altre tematiche di eguaglianza oltre alla parità tra uomini e donne e l'accessibilità delle persone con disabilità sono benvenute? Influiscono anch'esse sul criterio 1 della scheda di valutazione?

RISPOSTA: L'Art. 11 "*Valutazione*" dell'Avviso contiene tutti i criteri di valutazione specificamente dettagliati con i relativi punteggi corrispondenti. Si evidenzia che al punto 4) *Priorità dell'Avviso e principi orizzontali* (massimo 6 punti) è scritto:

- proposte/azioni specifiche o soluzioni innovative per **l'inclusione e l'accessibilità delle persone con disabilità** ed il rispetto dei principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, per la **non discriminazione in ogni sua forma**, per la **promozione delle pari opportunità** e della **parità di genere** e per il **rispetto della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea"** (1 punto per ogni proposta/azione fino ad un max di 4 punti);
- **sede del soggetto proponente e/o capofila (in caso di partenariato) in Comuni e/o Province interessate dai fenomeni meteorologici di eccezionale intensità verificatisi a partire dal 29 ottobre 2023** (2 punti)